

Con sentenza n. 1917/2015, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello che aveva respinto la domanda dell'INAIL che agiva in regresso contro il datore di lavoro per le somme pagate in relazione ad un'assenza per infortunio. La Cassazione ha escluso la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio riconducibile ad una condotta tenuta dal lavoratore, priva di movente razionale e probabilmente riconducibile ad un puro intento ludico. Tale condotta appare come fattore causale imprevedibile ed inevitabile da solo sufficiente a cagionare l'evento e ad escludere ogni responsabilità della società datrice.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 1917 del 03/02/2015